



COMUNE DI MIRA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

DETERMINAZIONE N. 1395 DEL 29-12-2021

SERVIZIO 2-TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Oggetto: riduzione della bollettazione TARIP 2021 a favore di utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a causa dell'emergenza sanitaria. Approvazione elenco beneficiari ed esclusi

VISTO il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2021-2023 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 61 del 22/12/2020, esecutiva;

VISTO il bilancio di previsione triennale 2021-2023 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 66 del 22/12/2020, esecutiva;

DATO ATTO che la spesa (o entrata) oggetto del presente provvedimento, è inserita negli atti di programmazione sopra indicati;

VISTO il P.E.G. 2021-2023, approvato con deliberazione n. 4 del 21/01/2021;

VISTO il Piano Performance 2021-2023, in corso di approvazione;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 31 del 31/05/2021 con il quale è stato prorogato, al dott. Guido Piras Segretario Generale dell'Ente, l'incarico *ad interim* della direzione del Settore 2, Programmazione, Controllo Risorse Economiche fino al 30/09/2021 compreso;

VISTO l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI i commi 667, 668 e 688 dell'articolo 1 della citata legge n. 147 del 2013 relativi all'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI;

VISTO l'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI, e l'IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dello stesso articolo 1 della legge n. 160 del 2019;

ATTESO che con delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 22/12/2015 questa amministrazione, avendo adottato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, ha istituito la tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva in luogo della TARI ai sensi del comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013;

DATO ATTO che con deliberazione di C.C. n.73 del 13/12/2017 sono state apportate importanti modifiche al piano della raccolta dei rifiuti urbani nel comune di Mira relativamente al sistema di raccolta della frazione vegetale;

VISTO il DM 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (G.U. 22 maggio 2017 n. 115) "Servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati - Copertura integrale dei costi - Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione / tariffazione puntuale commisurata al servizio reso - Articolo 1, comma 667, legge 147/2013", ha stabilito i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della

quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;

CONSIDERATO che con deliberazione di C.C. n.74 del 13/12/2017 sono state adeguate conseguentemente le relative disposizioni contenute nel "Regolamento per la applicazione della tariffa sui rifiuti";

ATTESO che con deliberazione di C.C. n.27 del 29/6/2021 sono state apportate modifiche/integrazioni al "Regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti" nel senso di recepire le modifiche in materia della tariffa sui rifiuti introdotte dall'evoluzione normativa degli ultimi due anni, con particolare riferimento alla L. 160/2019 e D. Lgs. 116/2020 oltre alla previsione circa la possibilità di prevedere riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, demandando alla Giunta Comunale la definizione dei criteri e delle modalità per l'accesso alle riduzioni TARIP;

VISTO in particolare l'art. 32 del vigente "Regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti" il quale recita:

<<<Art. 32 Agevolazioni ed esenzioni

1. Il Comune con la delibera di approvazione dell'articolazione tariffaria può prevedere e disciplinare eventuali agevolazioni di carattere sociale e/o di politica fiscale comunale per incentivare comportamenti virtuosi. Nella medesima deliberazione deve essere anche indicata la modalità di copertura della minore entrata conseguente alle riduzioni ed esenzioni disposte.

2. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito nel bilancio di previsione del Comune un fondo alimentato dalla dotazione di cui all'articolo 6 del dl 73/2021 finalizzato alla concessione di una riduzione della Tarip di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dovuta per l'anno 2021, in favore delle predette categorie economiche.

3. La riduzione del comma 2 è destinata alle attività economiche chiuse o limitate ed è pari alla misura percentuale calcolata secondo le modalità per l'accesso alle riduzioni Tarip, definite dalla Giunta Comunale considerando l'importo Tarip dovuto dalle utenze che hanno presentato l'istanza rispetto alle risorse finanziarie disponibili. Il riconoscimento e il calcolo della riduzione è condizionato alla presentazione di apposita dichiarazione, secondo termini e modalità definite dalla delibera di Giunta Comunale.>>>

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali";

VISTO, in particolare, l'articolo 6, comma 1, del predetto decreto-legge n. 73 del 2021, che, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI di cui al citato articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, o della TARI corrispettiva, di cui al menzionato articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche;

OSSERVATO che il decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 luglio 2021, adempiendo al successivo comma 2 del precitato articolo 6, nell'allegato A ha provveduto alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, previa intesa in sede di Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 – Nota

metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 6, i comuni possono concedere le previste riduzioni della TARI in misura superiore alle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al precitato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo comunque la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti, e che resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2 dello stesso articolo 6;

VISTO l'importo assegnato al Comune di Mira nell'allegato A "Riparto del fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 è pari ad euro 371.654,87;

PRESO ATTO dell'intervenuta costituzione di apposito fondo nel bilancio di previsione 2021-2023 prevista con deliberazione consigliere n. 36 del 03/08/2021 in sede di approvazione dell'8^ variazione al bilancio di previsione 2021-2023;

DATO atto che con deliberazione di G.C. n.178 del 14/9/2021 si è ritenuto di accordare una riduzione sulla bollettazione TARIP 2021 rivolta alle attività economiche anche individuali che esercitano un'attività di impresa o professionale o di lavoro autonomo in qualunque forma giuridica e che abbiano una partita IVA (ditte individuali, società, associazioni professionali, ecc..) e che sono soggetti passivi ai fini TARIP;

CONSIDERATO che con la medesima deliberazione è stato approvato apposito bando relativo alla riduzione della bollettazione TARIP 2021 a favore di utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a causa dell'emergenza sanitaria, a favore:

- a. delle attività economiche chiuse o soggette a restrizioni, nel primo semestre 2021 (gennaio-giugno), per effetto di appositi provvedimenti amministrativi (DPCM o altro provvedimento specifico);
- b. delle attività economiche non rientranti nella riduzione della precedente lettera a) che abbiano comunque subito degli effetti negativi derivanti dalla pandemia comprovata dalla riduzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 almeno pari al 30%, calcolato ai sensi dell'articolo 1 del dl 41/2021 commi da 1 a 4;

ATTESO che il bando approvato prevede sostanzialmente:

- a. La riduzione è rivolta alle attività economiche anche individuali che esercitano una attività di impresa o professionale o di lavoro autonomo in qualunque forma giuridica e che abbiano una partita IVA (ditte individuali, società, associazioni professionali, ecc..) e che sono soggetti passivi ai fini TARIP;
- b. riduzione del 90% della tariffa fissa TARIP dovuta per l'anno 2021 a favore delle attività economiche chiuse o soggette a restrizioni, nel primo semestre 2021 (gennaio-giugno), per effetto di appositi provvedimenti amministrativi (DPCM o altro provvedimento specifico);
- c. riduzione del 90% della tariffa fissa TARIP dovuta per l'anno 2021 a favore delle attività economiche non rientranti nella riduzione della precedente lettera b) che abbiano comunque subito degli effetti negativi derivanti dalla pandemia comprovati dalla riduzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 almeno pari al 30%, calcolato ai sensi dell'articolo 1 del dl 41/2021 commi da 1 a 4;

- d. Nel caso in cui le risorse stanziare si rivelino insufficienti in conseguenza delle istanze presentate, si procede alla riduzione proporzionale della misura percentuale riconosciuta. La riduzione spettante pro quota non potrà comunque superare il 90% della tariffa fissa TARIP dovuta per l'anno 2021;
- e. I soggetti che intendono accedere alla riduzione di cui al presente Bando devono presentare apposita istanza/dichiarazione nei termini appositamente individuati dal Bando medesimo;

CONSIDERATO che il bando è stato regolarmente pubblicato nell'Albo Pretorio dell'Ente e nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito nella sotto sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" - "Criteri e modalità" nonché trasmesso al Gestore Veritas per la pubblicazione nel proprio sito istituzionale;

DATO ATTO che successivamente con deliberazione di G.C. 234 del 23/11/2021, tenuto conto delle istanze pervenute e allo scopo di consentire una più ampia partecipazione dei soggetti interessati, si è decisa la riapertura dei termini per la presentazione di apposita istanza/dichiarazione telematica da rendere al gestore della TARIP nello sportello on line all'indirizzo www.gruppo-veritas.it, a partire dal 26/11/2021 e sino alle ore 24:00 del 13/12/2021; scaduto detto termine non potranno essere ammesse nuove richieste;

VISTO che con determinazione n. 945 del 29/9/2021 si è provveduto ad accertare la somma di € 371.654,87, assegnata a questo Comune, al capitolo di entrata n. 212600 "TRASFERIMENTO STATALE FONDO PER AGEVOLAZIONI TARI UTENZE NON DOMESTICHE ART. 6 DL 73/2021" – codice bilancio 2.01.01.01.000 - del Bilancio 2021, (acc.to 321/2021) in funzione del versamento della somma di € 371.654,87 accreditata sul conto di Tesoreria in data 12 agosto 2021 (provvisorio entrata n. 6885) e contestualmente ad impegnare la somma di € 371.654,87 al cap. 9200100 "FONDO AGEVOLAZIONI TARI UTENZE NON DOMESTICHE" cod. bilancio 09.03-1.04.03.99.000 – con imputazione al Bilancio 2021 (imp.938/2021);

CONSIDERATO che a livello Europeo per far fronte all'emergenza economico-finanziaria:

- sono stati attribuiti ampi poteri ai singoli Stati membri dell'Unione europea di prevedere aiuti di stato a favore degli operatori economici colpiti dalla pandemia;
- in particolare, la comunicazione della Commissione Europea del 19/3/2020 n. C2020/1863 ad oggetto: "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*" poi modificata ed integrata con Comunicazioni del 3/4/2020 (2020/C 112 I/01) e del 13/5/2020 C(2020)164;

ATTESO che tali disposizioni sono state adottate in attuazione:

- dell'art. 107, paragrafo 2, lett b), del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) che dispone: "*Sono compatibili con il mercato interno: ...b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali [...]*";
- dell'art. 107, paragrafo 3, lett b), del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) che dispone: "*Possano considerarsi compatibili con il mercato interno: ... b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro*";
- dell'art. 108, paragrafo 3 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) che dispone: "*Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non*

può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.”;

CONSIDERATO che a livello di legislazione italiana, per far fronte all'emergenza economico-finanziaria:

- sono stati riconosciuti agli Enti territoriali ampi poteri di intervento - sotto forma di aiuti di stato – a carico dei propri bilanci - a favore degli operatori economici in difficoltà o che hanno subito danni a causa del covid-19 e delle conseguenti disposizioni restrittive;
- in particolare, gli artt. da 53 a 64 del citato D.L. 19/5/2020 n.34, in attuazione delle citate Comunicazioni della Commissione Europea, dispongono misure di aiuto economico-finanziario a favore degli operatori economici colpiti e comunque posti in difficoltà dall'emergenza covid-19;
- in particolare, l'art. 54 del citato DL n.34/2020 ad oggetto *“Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali “che dispone: “1.... gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863... 2. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali [...]”;*

CONSIDERANDO che il riconoscimento degli aiuti è subordinato a diverse condizioni:

- in primo luogo, sono previsti limiti economici degli aiuti concedibili a ciascun operatore economico imposti ai sensi del medesimo art.54, che ai commi 1 e 3 dispone: *“1.... nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo, fino a un importo di 1.800.000 euro per impresa,.. 3. Gli aiuti non possono superare l'importo di 270.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 225.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; l'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 270.000 euro o 225.000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.”;*
- tali limiti economici si intendono in termini assoluti ovvero nel senso che per ciascun operatore non si può superare la soglia di legge sommando gli aiuti concessi da tutti gli Enti pubblici;
- in particolare, ai sensi del citato art.61 comma 7: *“Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60-bis non devono in ogni caso superare le soglie massime per beneficiario ivi previste, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto, da qualunque fonte proveniente [...]”;*
- in secondo luogo, tali aiuti non possono essere concessi ad operatori economici che hanno già usufruito di aiuti dichiarati illegali per i quali sono in atto procedure di recupero degli stessi. In tal ultimo caso possono essere riconosciuti aiuti al singolo operatore economico solo al netto di quanto deve ancora essere restituito dallo stesso per aiuti dichiarati illegali oltre gli interessi legali maturati ai sensi dell'art.54 del DL n.34/20;
- in terzo luogo, ai sensi dell'art.61 del DL n.34/2020: *“non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, dell'articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione e all'articolo 3, punto 5 del regolamento (UE) n.1388/2014 della Commissione, alla data del 31 dicembre 2019”;*
- in quarto luogo, ai sensi dell'art.61 co. 2 *“Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60-bis sono concessi entro il 31 dicembre 2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020. Per gli aiuti concessi sotto forma di*

agevolazioni fiscali, il termine di concessione dell'aiuto coincide con la data in cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione fiscale relativa all'annualità 2020 e all'annualità 2021.”;

- in quinto luogo, ai sensi dell'art.61 comma 3 *“La concessione degli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità di cui al comma 4 da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art.108 TFUE e al rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione di cui al comma 1”;*
- ai fini di cui al punto precedente, ai sensi dell'art.61, comma 4, *“Il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, entro 7 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a notificare gli articoli da 54 a 60 al fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 107 TFUE, per tutte le successive misure che saranno adottate dagli enti di cui al co. 1. [...]”;*
- al fine di permettere la verifica ed il controllo del rispetto delle predette condizioni nonché di adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità, lo Stato Italiano ha istituito il registro nazionale sugli aiuti di stato (RNA) ed i registri SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA- Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura;
- gli artt. 61, 62 e 63 del DL n.34/2020 regolano le procedure e le formalità alle quali adempiere per dare attuazione legale agli aiuti concessi da parte anche degli Enti territoriali, con particolare riguardo agli obblighi di: registrazione nei sopra citati registri; responsabilità di monitoraggio e di relazione in merito agli aiuti concessi;
- entro il 15/6/2020 detti registri devono essere modificati dai rispettivi Ministeri competenti, al fine di dare attuazione a quanto sopra esposto ai sensi dell'art.64 del DL n.34/2020;
- inoltre, al fine di permettere agli Enti territoriali concedenti gli aiuti di adempiere ai propri obblighi di controllo, *“[...] i soggetti che concedono gli aiuti ai sensi degli articoli da 54 a 60 verificano, anche mediante autocertificazione, che il beneficiario non riceva aiuti di importo complessivamente superiore alle soglie massime consentite[...]”* ai sensi dell'art.61, comma 7, del DL n.34/2020;
- il Dipartimento per le politiche europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è l'organo competente a gestire i rapporti con gli organi dell'Unione Europea per lo Stato Italiano;

CONSIDERATO che in merito agli obblighi già assolti dallo Stato italiano:

- all'obbligo di preventiva notificazione alla Commissione Europea del quadro di aiuti introdotto con il DL n.34/2020, ha adempiuto in data 20/05/2020 il Dipartimento per le Politiche Europee presso la Presidenza del Consiglio Dei Ministri;
- in data 21/5/2020, con decisione *“State Aid SA.57021”* la Commissione Europea ha riconosciuto la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel DL n. 34/2020;
- tale Regime Quadro è stato registrato in data 8/6/2020 dal citato Dipartimento nell'RNA con *“codice di aiuti RNA CAR master n.13008”* quale *“regime di aiuti”* ai sensi dell'art.8 del D.M. 31/05/2017 n. 115. In sostanza, nel caso di specie, lo Stato Italiano ha già provveduto agli obblighi di notificazione e trasparenza del *“regime di aiuti”* contenuto nel DL n.34/2020, offrendo una copertura normativa a favore degli Enti territoriali che intendono adottare aiuti specifici a favore degli operatori economici in crisi;

CONSIDERATO che in merito agli obblighi da assolvere da parte dei Comuni:

- l'operato dello Stato non ha esaurito gli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza, pubblicità e da compiersi a mezzo dell'RNA;
- come, infatti, si evince dall'art.61, comma 5, del DL n.34/2020, rimane a carico degli Enti che concedono aiuti specifici nell'ambito di tale *“quadro temporaneo”*, l'adempimento degli

obblighi specifici inerenti al RNA previsti in dettaglio dal citato DM n.115/2017, oltreché l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e relazione di cui all'art. 4 della citata Comunicazione della Commissione Europea del 19/03/2020 C (2020)1863;

- quanto agli obblighi previsti dal DM n.115/2017, gli Enti devono, innanzitutto, procedere alla registrazione del provvedimento che prevede aiuti a favore di operatori economici nel RNA sotto il regime quadro identificato dal citato codice CAR n.13008;
- prima di concedere aiuti individuali ai singoli operatori economici, gli Enti concedenti sono tenuti a effettuare le verifiche propedeutiche nell'RNA volte ad evitare di concedere aiuti illegali. Tali verifiche, da effettuare a mezzo di visura nel RNA, sono propedeutiche: al rispetto delle soglie massime concedibili per singolo operatore stabilite dall'art.54 del DL n.34/2020; ad evitare di concedere aiuti a favore di operatori soggetti a recupero di aiuti illegali ed inseriti nella cd lista Deggendorf (vedi anche art. 53 DL n.34/2020);
- inoltre, l'Ente deve procedere alla registrazione del singolo aiuto individuale nell'RNA con attribuzione del "*Codice Concessione RNA COR*" prima della concessione dello stesso; entro i successivi 20 giorni, l'Ente è tenuto a trasmettere all'RNA la data di adozione dell'atto di concessione dell'aiuto individuale a pena di decadenza dell'aiuto;
- infine, in caso di agevolazioni fiscali, gli aiuti individuali si intendono concessi e sono registrati nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale devono essere dichiarati;

CONSIDERATO che:

- è stato prorogato al 31/12/2021, con Comunicazione del 28 gennaio 2021 C2021/C 34/36 la Commissione Europea, il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" poi modificata ed integrata con Comunicazioni del 3/4/2020 (2020/C 112 I/01) e del 13/5/2020 C(2020)164;
- in ragione di detta comunicazione è stato modificato quanto disposto dagli artt. 53 e ss del DL n.34/2020, ai sensi dall'art. 28, D.L. 22/3/2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21/5/2021, n. 69;

RITENUTO infine che la deliberazione di G.C. 178/2021 ha stabilito che gli adempimenti connessi agli obblighi di trasparenza, pubblicità e da compiersi a mezzo dell'RNA ed i registri SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA- Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura in riferimento agli aiuti di stato concessi a favore degli operatori economici in difficoltà o che hanno subito danni a causa del covid-19 e delle conseguenti disposizioni restrittive verranno posti in essere dal Servizio Tributi e Partecipazioni Societarie in collaborazione col servizio SUAP;

RICORDATO che l'art. 10- bis del D.L. 28-10-2020 n. 137 ha previsto la detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19;

ATTESO che complessivamente, comprese le istanze pervenute a seguito della riapertura dei termini, sono giunte tempestivamente n. 104 istanze, così come attestato da apposita Istruttoria a firma del Responsabile Servizio Tributi e Partecipazioni Societarie in data 21/12/2021, da cui risulta che:

- a) n. 34 istanze presentate ai sensi della lettera a) del comma 2 dell' articolo 1 dell' apposito bando (attività economiche chiuse o soggette a restrizioni, nel primo semestre 2021 (gennaio-giugno), per effetto di appositi provvedimenti amministrativi (DPCM o altro provvedimento specifico);
- b) n. 52 istanze presentate ai sensi della lettera b) del comma 2 dell' articolo 1 dell' apposito bando (riduzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 almeno pari al 30%, calcolato ai sensi dell' articolo 1 del dl 41/2021 commi da 1 a 4);

c) n. 18 istanze incomplete e non integrate a seguito apposito invito recapitato tramite PEC;

CONSIDERATO che, come evidenziato dall' istruttoria a firma del Responsabile Servizio Tributi e Partecipazioni Societarie, rispetto alle 86 istanze regolarmente presentate (n. 34 per attività chiuse totalmente o parzialmente e n. 52 per calo di fatturato) si è proceduto alla verifica dei requisiti e che da tale esame si è determinato il seguente esito:

a) n. 2 istanze che risultano non possedere il requisito relativo all' esercizio di attività di impresa o professionale o di lavoro autonomo in qualunque forma giuridica prevista nel bando, in quanto l' utente non risulta essere iscritto al Registro Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A., né esercitare attività d' impresa;

b) n. 1 istanza che risulta non possedere il requisito relativo all' esercizio di attività di impresa o professionale o di lavoro autonomo in qualunque forma giuridica prevista nel bando, in quanto l' utente non risulta essere iscritto al Registro Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A., né possedere quello relativo al possesso di partita IVA;

c) n. 1 istanza che risulta non possedere il requisito previsto dal bando in merito alla spettanza delle agevolazioni a favore delle attività economiche chiuse o soggette a restrizioni, nel primo semestre 2021 (gennaio-giugno), per effetto di appositi provvedimenti amministrativi (DPCM o altro provvedimento specifico) in quanto l' utente risulta esercitare attività di impresa con codice ATECO 47.75.1, codice che non risulta inserito nell' elenco dei codici ATECO relativi alle attività sospese indicate nel DPCM del 14/1/2021 e del 2/3/2021 (il codice ATECO 47.75.1 risulta incluso invece nelle attività consentite - allegato 23 DPCM del 2/3/2021);

d) n.82 istanze che risultano possedere i requisiti per ottenere l' agevolazione;

PRESO ATTO che per le n. 82 istanze in possesso dei requisiti per beneficiare dell' agevolazione, a seguito apposita istruttoria a firma del Responsabile Servizio Tributi e Partecipazioni Societarie in data 21/12/2021, si è proceduto mediante PEC ad inoltrare, ai soggetti che ne avevano diritto, formale comunicazione di positivo accoglimento dell' istanza, mentre per quelli che risultavano sprovvisti dei requisiti richiesti dal bando si è ritenuto inviare PEC assegnando il termine del 30/12/2021 per produrre eventuale documentazione per eventuali controdeduzioni;

ATTESO che in relazione alle istanze pervenute ed accolte si è provveduto ad operare come segue:

a) è stato verificato che tutti i soggetti non risultassero inseriti nella cd lista Deggendorf e ciò al fine di evitare di concedere aiuti a favore di operatori soggetti a recupero di aiuti illegali;

b) è stato verificato che tutti i soggetti non superino le soglie massime concedibili per singolo operatore stabilite dall'art.54 del DL n.34/2020;

c) si è proceduto alla registrazione del provvedimento che prevede aiuti a favore di operatori economici nel RNA sotto il regime quadro identificato dal citato codice CAR n.13008;

d) si è proceduto alla registrazione di ciascun aiuto per ciascun soggetto, provvedendo alla relativa convalida ed acquisendo singolo codice COR riportato per ciascun beneficiario alla colonna "registrazione Registro Nazionale degli Aiuti di Stato" dell' allegato sub lett. a) ;

RITENUTO concedere, nel rispetto di quanto previsto dal succitato bando, la riduzione del 90% della tariffa fissa TARIP dovuta per l' anno 2021 a favore delle n. 82 attività economiche espressamente individuate nell'allegato elenco sub lett. a), "ELENCO BENEFICIARI AGEVOLAZIONI TARIP DI CUI AL BANDO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. 178 DEL 14/9/2021", i cui nominativi non vengono pubblicati per il rispetto delle norme sulla

privacy, dando atto che l'importo complessivamente agevolato ammonta ad € 77.627,48 oltre IVA al 10% per un totale complessivo di € 85.390,22;

RITENUTO che per n. 4 soggetti individuati nell'allegato elenco sub lett. b), "*ELENCO SOGGETTI SPROVVISTI DEI REQUISITI PREVISTI DAL BANDO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. 178 DEL 14/9/2021 - IN ATTESA EVENTUALI CONTRODEDUZIONI*", i cui nominativi non vengono pubblicati per il rispetto delle norme sulla privacy, è stato riscontrato l'assenza dei requisiti, dando atto che in relazione ai medesimi soggetti che dimostrassero la sussistenza dei requisiti entro il 30/12/2021 si procederà con eventuale separato atto per l'attribuzione del beneficio;

RITENUTO stabilire in € 90.000,00, cifra arrotondata per eventuali conguagli che si rendessero necessari in relazione ai soggetti beneficiari oltre all'eventuale riconoscimento di beneficio per i soggetti in attesa di controdeduzioni, il totale complessivo delle agevolazioni da riconoscere ai richiedenti del bando per l'accesso alle riduzioni TARIP a favore delle attività economiche tenute al pagamento della TARIP dell'anno 2021 al Comune di Mira ai sensi dell'art. 6 del D.L. 25/5/2021, n. 73 convertito con modificazioni in Legge 23/7/2021, n. 106 – Art. 32 del regolamento comunale tariffa a corrispettivo – TARIP - Delibera di G.C.n.178 del 14/9/2021;

CONSIDERATO che la riduzione del 90% della tariffa fissa TARIP dovuta per l'anno 2021 verrà applicata alla fatturazione TARIP di ciascun soggetto beneficiario nella prima fattura utile emessa dal Gestore relativa al 2021;

PRESO ATTO che la suddetta riduzione TARIP viene applicata dal Gestore alle attività agevolate e che l'importo complessivo del beneficio agevolato di € 90.000,00 trova copertura nell'apposito capitolo del bilancio al cap. 9200100 "FONDO AGEVOLAZIONARI UTENZE NON DOMESTICHE" cod. bilancio 09.03-1.04.03.99.000 – con imputazione al Bilancio 2021 (imp.938/2021-var.001);

PRESO ATTO che il Gestore, sulla scorta delle agevolazioni concesse, emetterà apposita fattura da liquidarsi con apposito atto successivo;

VALUTATO che il Comune mediante il gestore, in ogni caso, anche successivamente all'erogazione della riduzione potrà effettuare controlli atti a verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese in sede di presentazione della domanda. Nel caso di accertata mancanza di uno o più dei requisiti richiesti, oggettivi e soggettivi, le somme indebitamente percepite dovranno essere restituite maggiorate del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della concessione della riduzione, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione della riduzione a quella di restituzione dello stesso. In caso di dichiarazione mendace, rimangono ferme le responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;

VISTO il vigente "Regolamento di contabilità";

DETERMINA

1. di prendere atto che la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI di cui al citato articolo 1, comma 639, della legge n. 147

del 2013, o della TARI corrispettiva, di cui al menzionato articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche;

3. di prendere atto che con deliberazione di G.C. n.178 del 14/9/2021 si è ritenuto di accordare una riduzione sulla bollettazione TARIP 2021 rivolta alle attività economiche anche individuali che esercitano un'attività di impresa o professionale o di lavoro autonomo in qualunque forma giuridica e che abbiano una partita IVA (ditte individuali, società, associazioni professionali, ecc..) e che sono soggetti passivi ai fini TARIP;
4. di prendere atto che con la medesima deliberazione è stato approvato apposito bando relativo alla riduzione della bollettazione TARIP 2021 a favore di utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a causa dell'emergenza sanitaria, il quale prevede sostanzialmente le misure che seguono:
 - a. La riduzione è rivolta alle attività economiche anche individuali che esercitano una attività di impresa o professionale o di lavoro autonomo in qualunque forma giuridica e che abbiano una partita IVA (ditte individuali, società, associazioni professionali, ecc..) e che sono soggetti passivi ai fini TARIP;
 - b. riduzione del 90% della tariffa fissa TARIP dovuta per l'anno 2021 a favore delle attività economiche chiuse o soggette a restrizioni, nel primo semestre 2021 (gennaio-giugno), per effetto di appositi provvedimenti amministrativi (DPCM o altro provvedimento specifico);
 - c. riduzione del 90% della tariffa fissa TARIP dovuta per l'anno 2021 a favore delle attività economiche non rientranti nella riduzione della precedente lettera b) che abbiano comunque subito degli effetti negativi derivanti dalla pandemia comprovati dalla riduzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 almeno pari al 30%, calcolato ai sensi dell'articolo 1 del dl 41/2021 commi da 1 a 4;
 - d. Nel caso in cui le risorse stanziare si rivelino insufficienti in conseguenza delle istanze presentate, si procede alla riduzione proporzionale della misura percentuale riconosciuta. La riduzione spettante pro quota non potrà comunque superare il 90% della tariffa fissa TARIP dovuta per l'anno 2021;
 - e. I soggetti che intendono accedere alla riduzione di cui al presente Bando devono presentare apposita istanza/dichiarazione nei termini appositamente individuati dal Bando medesimo;
5. di prendere atto che il bando è stato regolarmente pubblicato nell'Albo Pretorio dell'Ente e nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito nella sotto sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" - "Criteri e modalità" nonché trasmesso al Gestore Veritas per la pubblicazione nel proprio sito istituzionale;
6. di prendere atto che successivamente con deliberazione di G.C. 234 del 23/11/2021, tenuto conto delle istanze pervenute e allo scopo di consentire una più ampia partecipazione dei soggetti interessati, si è decisa la riapertura dei termini per la presentazione di apposita istanza/dichiarazione telematica da rendere al gestore della TARIP nello sportello on line all' indirizzo www.gruppo-veritas.it, a partire dal 26/11/2021 e sino alle ore 24:00 del 13/12/2021; scaduto detto termine non potranno essere ammesse nuove richieste;
7. di prendere atto che con determinazione n. 945 del 29/9/2021 si è provveduto ad accertare la somma di € 371.654,87, assegnata a questo Comune, al capitolo di entrata n. 212600 "TRASFERIMENTO STATALE FONDO PER AGEVOLAZIONI TARI UTENZE NON DOMESTICHE ART. 6 DL 73/2021" – codice bilancio 2.01.01.01.000 - del Bilancio 2021, (acc.to 321/2021) in funzione del versamento della somma di € 371.654,87 accreditata sul conto di Tesoreria in data 12 agosto 2021 (provvisorio entrata n. 6885) e contestualmente ad impegnare la somma di € 371.654,87 al cap. 9200100 "FONDO AGEVOLAZIONI TARI UTENZE NON

DOMESTICHE” cod. bilancio 09.03-1.04.03.99.000 – con imputazione al Bilancio 2021 (imp.938/2021);

8. di prendere atto che complessivamente, comprese le istanze pervenute a seguito della riapertura dei termini, sono giunte tempestivamente n. 104 istanze, così come attestato da apposita Istruttoria a firma del Responsabile Servizio Tributi e Partecipazioni Societarie in data 21/12/2021, da cui risulta che:

- a) n. 34 istanze presentate ai sensi della lettera a) del comma 2 dell’ articolo 1 dell’ apposito bando (attività economiche chiuse o soggette a restrizioni, nel primo semestre 2021 (gennaio-giugno), per effetto di appositi provvedimenti amministrativi (DPCM o altro provvedimento specifico);
- b) n. 52 istanze presentate ai sensi della lettera b) del comma 2 dell’ articolo 1 dell’ apposito bando (riduzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 almeno pari al 30%, calcolato ai sensi dell’ articolo 1 del dl 41/2021 commi da 1 a 4);
- c) n. 18 istanze incomplete e non integrate a seguito apposito invito recapitato tramite PEC;

9. di prendere atto che, così come attestato da apposita Istruttoria a firma del Responsabile Servizio Tributi e Partecipazioni Societarie, rispetto alle 86 istanze regolarmente presentate (n. 34 per attività chiuse totalmente o parzialmente e n. 52 per calo di fatturato) si è proceduto alla verifica dei requisiti e che da tale esame si è determinato il seguente esito:

- a) n. 2 istanze che risultano non possedere il requisito relativo all’ esercizio di attività di impresa o professionale o di lavoro autonomo in qualunque forma giuridica prevista nel bando, in quanto l’ utente non risulta essere iscritto al Registro Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A., né esercitare attività d’ impresa;
- b) n. 1 istanza che risulta non possedere il requisito relativo all’ esercizio di attività di impresa o professionale o di lavoro autonomo in qualunque forma giuridica prevista nel bando, in quanto l’ utente non risulta essere iscritto al Registro Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A., né possedere quello relativo al possesso di partita IVA;
- c) n. 1 istanza che risulta non possedere il requisito previsto dal bando in merito alla spettanza delle agevolazioni a favore delle attività economiche chiuse o soggette a restrizioni, nel primo semestre 2021 (gennaio-giugno), per effetto di appositi provvedimenti amministrativi (DPCM o altro provvedimento specifico) in quanto l’ utente risulta esercitare attività di impresa con codice ATECO 47.75.1, codice che non risulta inserito nell’ elenco dei codici ATECO relativi alle attività sospese indicate nel DPCM del 14/1/2021 e del 2/3/2021 (il codice ATECO 47.75.1 risulta incluso invece nelle attività consentite - allegato 23 DPCM del 2/3/2021);
- d) n.82 istanze che risultano possedere i requisiti per ottenere l’ agevolazione;

10 di prendere atto che per le n. 82 istanze in possesso dei requisiti per beneficiare dell’ agevolazione, a seguito apposita istruttoria a firma del Responsabile Servizio Tributi e Partecipazioni Societarie in data 21/12/2021, si è proceduto mediante PEC ad inoltrare, ai soggetti che ne avevano diritto, formale comunicazione di positivo accoglimento dell’ istanza, mentre per quelli che risultavano sprovvisti dei requisiti richiesti dal bando si è ritenuto inviare PEC assegnando il termine del 30/12/2021 per produrre eventuale documentazione per eventuali controdeduzioni;

11 di prendere atto che in relazione alle istanze pervenute ed accolte si è provveduto ad operare come segue:

- a) è stato verificato che tutti i soggetti non risultassero inseriti nella cd lista Deggendorf e ciò al fine di evitare di concedere aiuti a favore di operatori soggetti a recupero di aiuti illegali;
- b) è stato verificato che tutti i soggetti non superino le soglie massime concedibili per singolo operatore stabilite dall'art.54 del DL n.34/2020;
- c) si è proceduto alla registrazione del provvedimento che prevede aiuti a favore di operatori economici nel RNA sotto il regime quadro identificato dal citato codice CAR n.13008;
- d) si è proceduto alla registrazione di ciascun aiuto per ciascun soggetto, provvedendo alla relativa convalida ed acquisendo singolo codice COR riportato per ciascun beneficiario alla colonna “registrazione Registro Nazionale degli Aiuti di Stato” dell’ allegato sub lett. a) ;
- 12 di concedere, nel rispetto di quanto previsto dal succitato bando, la riduzione del 90% della tariffa fissa TARIP dovuta per l’anno 2021 a favore delle n. 82 attività economiche espressamente individuate nell’allegato elenco sub lett. a), “*ELENCO BENEFICIARI AGEVOLAZIONI TARIP DI CUI AL BANDO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. 178 DEL 14/9/2021*”, i cui nominativi non vengono pubblicati per il rispetto delle norme sulla privacy, dando atto che l’importo complessivamente agevolato ammonta ad € 77.627,48 oltre IVA al 10% per un totale complessivo di € 85.390,22;
- 13 di stabilire che per n. 4 soggetti, individuati nell’allegato elenco sub lett. b), “*ELENCO SOGGETTI SPROVVISTI DEI REQUISITI PREVISTI DAL BANDO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. 178 DEL 14/9/2021 - IN ATTESA EVENTUALI CONTRODEDUZIONI*”, i cui nominativi non vengono pubblicati per il rispetto delle norme sulla privacy, per i quali è stato riscontrato l’ assenza dei requisiti, si è inviata richiesta per eventuali controdeduzioni entro il 30/12/2021, in modo tale che, una volta dimostrato il possesso dei detti requisiti, si potrà accordare il beneficio;
- 14 di stabilire in € 90.000,00, cifra arrotondata rispetto alla somma succitata di € 85.390,22 in conseguenza di eventuali conguagli che si rendessero necessari in relazione ai soggetti beneficiari oltre all’eventuale riconoscimento di beneficio per i soggetti in attesa di controdeduzioni, l’importo complessivo delle agevolazioni da riconoscere ai richiedenti del bando per l’accesso alle riduzioni TARIP a favore delle attività economiche tenute al pagamento della TARIP dell’anno 2021 al Comune di Mira ai sensi dell’art. 6 del D.L. 25/5/2021, n. 73 convertito con modificazioni in Legge 23/7/2021, n. 106 – Art. 32 del regolamento comunale tariffa a corrispettivo – TARIP - Delibera di G.C.n.178 del 14/9/2021;
- 15 di stabilire che la suddetta riduzione TARIP viene applicata dal Gestore alle attività agevolate e che l’importo complessivo del beneficio agevolato di € 90.000,00 trova copertura nell’ apposito capitolo del bilancio al cap. 9200100 “FONDO AGEVOLAZIONITARI UTENZE NON DOMESTICHE” cod. bilancio 09.03-1.04.03.99.000 – con imputazione al Bilancio 2021 (imp.938/2021-var.001);
- 16 di prendere atto che col presente provvedimento, rispetto all’impegno di € 371.654,87 assunto al cap. 9200100 “FONDO AGEVOLAZIONITARI UTENZE NON DOMESTICHE” cod. bilancio 09.03-1.04.03.99.000 – Bilancio 2021 (imp.938/2021) con determinazione n. 945 del 29/9/2021, si realizza una riduzione di spesa pari ad € 281.654,87, che sarà oggetto di certificazione ed eventuale restituzione allo Stato, dando atto che tale somma confluirà in avanzo vincolato;
- 17 di stabilire che la riduzione del 90% della tariffa fissa TARIP dovuta per l’ anno 2021 verrà applicata alla fatturazione TARIP di ciascun soggetto beneficiario nella prima fattura utile emessa dal Gestore relativa al 2021;
- 18 di stabilire che il Gestore, sulla scorta delle agevolazioni concesse, emetterà apposita fattura da liquidarsi con apposito atto successivo;

19 di stabilire che il Comune mediante il gestore, in ogni caso, anche successivamente all'erogazione della riduzione, potrà effettuare controlli atti a verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese in sede di presentazione della domanda. Nel caso di accertata mancanza di uno o più dei requisiti richiesti, oggettivi e soggettivi, le somme indebitamente percepite dovranno essere restituite maggiorate del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della concessione della riduzione, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione della riduzione a quella di restituzione dello stesso. In caso di dichiarazione mendace, rimangono ferme le responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;

20 di provvedere alla pubblicazione della presente nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;

21 di trasmettere la presente determinazione al Gestore VERITAS SpA per l'applicazione delle agevolazioni ai singoli beneficiari;

Il firmatario dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento aziendale.

Il Responsabile

Guido Piras

Duplicato informatico ai sensi dell'art. 23bis del d.lgs. 82/2005.

DETERMINAZIONE N. 1395 DEL 29-12-2021

Oggetto: riduzione della bollettazione TARIP 2021 a favore di utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a causa dell'emergenza sanitaria. Approvazione elenco beneficiari ed esclusi

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: In attesa* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data .

*per la motivazione indicata con nota:

riduzione della bollettazione TARIP 2021 a favore di utenz del 29-12-2021 tipo Rideterminazione		
<p>Variatione su Impegno N° 938 del 29-09-2021 a Competenza approvato con Atto n. 945 DETERMINA del 29-09-2021 avente per oggetto Impegno perriduzione della bollettazione TARIP 2021 a favore di utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nellesercizio delle rispettive attivita a causa dellemergenza sanitaria. vedi acc. 321-----cassa vincolata 1</p>		
CIG		
Missione Programma - Piano dei conti 09.03-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese		
Capitolo 9200100 Articolo FONDO AGEVOLAZIONI TARI UTENZE NON DOMESTICHE		
Causale	riduzione della bollettazione TARIP 2021 a favore di utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a causa dell'emergenza sanitaria. Approvazione elenco beneficiari	
Anno	2021	€. -281.654,87
Beneficiario	1304 PERSONE DIVERSE	

Il Dirigente / Il Responsabile del Servizio

Guido Piras

Duplicato informatico ai sensi dell'art. 23bis del d.lgs. 82/2005.